



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 DEL 28/11/2011

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.

Il giorno 28.11.2011, alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DR.SSA AFFAITATI ANNACHIARA. Assessore esterno: partecipa LIBERALI MARIO.
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

DEL BEN DANIELE

VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO
ORENI MONICA
VEDOVATI MAURIZIO
PIAZZONI DANIELE
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO
CAPOTI FRANCESCO
MORELLI MARCO
RADICI UMBERTO

BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 11

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamata la deliberazione C.C. n. 51 del 28.11.2011 con la quale il Comune di Rosate recede dal Consorzio intercomunale di Polizia Locale "I Fontanili" a far data 1.1.2012;

Considerato che a partire dal 1.1.2012, in conseguenza al recesso, il Consorzio suddetto assegnerà n. 5 agenti al Comune di Rosate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 24 dello Statuto del Consorzio;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare il Regolamento per la disciplina dell'armamento della polizia locale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 145 4 marzo 1987 e per le finalità di cui alla L. n. 65 del 7 marzo 1986;

Considerato che oggetto del regolamento è la disciplina della dotazione e della detenzione delle armi degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza;

Richiamata la bozza di regolamento, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da n. 17 articoli;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti i seguenti interventi:

Il Vice Sindaco sig. Claudio Venghi: illustra l'argomento all'o.d.g.

Essendo presenti e votanti n. 11 consiglieri comunali

Con voti:

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 2

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'armamento della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 145 4 marzo 1987 e per le finalità di cui alla L. n. 65 del 7 marzo 1986, costituito da n. 17 articoli, qui allegato quale parte integrante del presente atto.

COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' ARMAMENTO DELLA POLIZIA
LOCALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 52 DEL 28 NOVEMBRE 2011

INDICE

Art. 1 Disposizioni generali

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 Numero delle armi in dotazione

Art. 4 Servizi svolti con armi

Art. 5 Assegnazione dell'arma

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art. 8 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Art. 9 Prelevamento, versamento e uso dell'arma

Art. 10 Doveri dell'assegnatario

Art. 11 Custodia delle armi

Art. 12 Armadi metallici

Art. 13 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Art. 14 Sostituzione delle munizioni

Art. 15 Controlli e sorveglianza

Art. 16 Doveri del consegnatario

Art. 17 Addestramento al tiro

Art. 1 – Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n° 65, è disciplinato dalle sotto riportate disposizioni.

Il regolamento disciplina la dotazione e la detenzione delle armi degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'individuazione, l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con armi che possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza. L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 mm o 9 x 17 mm. Il modello viene scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n° 110 e s. m.

Art. 3 – Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 – Servizi svolti con armi

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministero degli Interni 4 marzo 1987 n° 145, l'arma in dotazione, durante i servizi esterni di vigilanza, dei servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali, dei servizi notturni, di scorta e di pronto intervento.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986 n° 65, salvo sia disposto diversamente dalla competente autorità.

Art. 5 – Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che svolgono i servizi indicati nell'art. 7 in via continuativa. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un tempo determinato e il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Del provvedimento di assegnazione è fatta

annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

Art. 6 – Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e il cane armato con la sicura non inserita. E' consentito il porto dell'arma in modo non visibile, in servizio in abiti civili o fuori dal servizio, purché nell'ambito del territorio comunale. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale può autorizzare il porto dell'arma in modo non visibile anche quando il personale del Servizio indossa l'uniforme. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale può portare l'arma anche sotto l'uniforme.

Art. 7 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale consortile, per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di norma, senza armi.

In caso di impellenti necessità, mutuo soccorso, attività non programmabili, il personale in servizio, previa autorizzazione della centrale operativa, opererà in supporto munito della normale dotazione, compresa l'arma di servizio.

Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, che lo stesso sia svolto con le armi. In tal caso deve essere effettuata comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

Art. 9 – Prelevamento, versamento e uso dell'arma

L'arma è assegnata in forma continuativa, con provvedimento annuale dal Responsabile del Servizio.

Gli estremi dell'assegnazione e riconsegna al comando dovranno essere registrati su apposito registro dal consegnatario e custode delle armi.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorquando, l'assegnatario si astenga dal servizio per malattia o per ferie oppure viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo

tempo, l'arma è stata denunciata. L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Resta in carico al corpo l'immediata comunicazione alla Stazione Carabinieri competente della movimentazione ed assegnazione delle armi in dotazione ai singoli ufficiali od agenti.

Art. 10 – Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) Custodire con cura l'arma nell'interesse della sicurezza propria e pubblica, curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) Segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, o suo delegato, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al comando Carabinieri;
- g) Custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti installate nei locali dell'Ufficio di Polizia Locale;
- h) L'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito quando ritiene di doversi allontanare dalla propria abitazione e dal territorio comunale per un periodo particolarmente lungo, registrando la consegna sull'apposito registro all'uopo costituito.

Art. 11 – Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte o casseforti, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Servizio. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 12 – Armadi metallici

Le chiavi degli armadi metallici/casseforti in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate durante le ore d'ufficio dal Responsabile del Settore. Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte dell'Ufficio in apposito contenitore

metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal Responsabile del Servizio. Il Responsabile del Servizio è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni.

Art. 13 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14– Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio Artificieri dell'esercito.

Art. 15 – Controlli e sorveglianza

I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Responsabile del Servizio. L'esito dei controlli è riportato sull'apposito registro. Il Sindaco e il Responsabile del Servizio dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna, diurna e notturna.

Art. 16 – Doveri del consegnatario (Responsabile del Servizio o suo delegato)

Il consegnatario cura con la massima diligenza:

- a) La custodia della armi, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;
- d) Disciplina le operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l'esecuzione delle ispezioni facendone rapporto per ogni irregolarità.

Art. 17 – Addestramento al tiro

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono effettuare ogni anno almeno due lezioni di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286. Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di ordine pubblico.

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2011 DELIBERA NR. 52 ART. 49
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li, 28.11.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.6 dr.ssa Annalisa Fiori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.

IL REVISORE DEL CONTO

li

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa A. Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16.12.2011 al 31.12.2011

Rosate, 16.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 27.12.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 16.12.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr.ssa Annalisa Fiori

